



Prot. n. 465

Roma, 6 giugno 2013

*AI PRESIDENTI DI PROVINCIA
Agli Assessori all'Ambiente
Ai Dirigenti Settore Ambiente
Ai Segretari generali delle Province
Ai Direttori generali delle Province
Ai Direttori delle Unioni regionali
LORO SEDI*

Oggetto: Regolamento sull'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

Lo scorso 29 maggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU n.124, S.O. n. 42) il DPR 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*, disciplina che entrerà in vigore il prossimo 13 giugno 2013.

L'Unione delle Province d'Italia ha da sempre condiviso la necessità di una profonda opera di semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti a partire dalle materie, come *la tutela e la valorizzazione dell'ambiente*, che rientrano tra le funzioni fondamentali delle Province, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 10, lettera a) del Decreto legge 95/12.

Come potete verificare dalle disposizioni del regolamento, alle Province è stata riconosciuta la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale che riassume i seguenti procedimenti:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle*

acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;*
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Le Province sono ora chiamate ad una sfida per rendere concretamente operativa la semplificazione prevista dal Regolamento e vi chiediamo pertanto di attivare i dirigenti competenti affinché possano relazionarsi con gli sportelli unici delle attività produttive comunali per facilitare la conoscenza e l'attuazione delle disposizioni tra gli uffici e gli operatori.

Come UPI siamo ora impegnati con i Ministeri competenti, le Regioni e i Comuni a definire il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale, previsto dall'art. 10 del Regolamento.

Per seguire l'attuazione della nuova disciplina nelle diverse realtà regionali vi chiediamo di individuare tra le Province della vostra regione, insieme ai direttori delle Unioni regionali delle Province, un dirigente che possa partecipare alle attività di coordinamento di un gruppo tecnico che sarà costituito dall'UPI a livello nazionale, comunicandolo alla segreteria UPI, entro il prossimo 15 giugno: segreteria@upinet.it.

Cordiali saluti.


Il Direttore Generale
Dott. Piero Antonelli